



# CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

## **ALLEGATO TECNICO DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS TEMPORANEI**

### **SOMMARIO**

Articolo 1 - Criteri di realizzazione.

Articolo 2 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale.

Articolo 3 - Ambiti di inserimento nel territorio.

Articolo 4 - Dimensioni elementi di arredo.

Articolo 5 - Zone vincolate con regolamento speciale.

### **ARTICOLO 1 - CRITERI DI REALIZZAZIONE**

1. L'area del dehor può essere delimitata esclusivamente da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc.), tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. L'area del dehor può essere sprovvista di delimitazione perimetrale, ad eccezione delle piazze nelle zone vincolate di cui all'art. 5; qualora l'area del dehor sia in adiacenza ad una corsia di traffico veicolare è obbligatorio dotare il dehor di delimitazione verso la corsia veicolare e relativa delimitazione laterale di almeno mt 2.00. Qualora, lo spazio disponibile per il dehor avesse larghezza inferiore od uguale a mt. 2,00 invece di delimitare il dehor con vasi e/o fioriere si possono collocare ringhiere e/o pannelli di legno, metallici o vetrati, il cui corretto inserimento sarà valutato dalla Commissione Comunale competente. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo salvo realizzazioni con pavimentazioni galleggianti di particolare pregio (palchettature con legni pregiati). Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via. I dehors nell'Area Centrale e su viale Buridani non potranno avere pavimentazioni galleggianti ma dovranno prevedere solo tavolini e sedie poggianti direttamente su suolo pubblico; in queste aree non saranno ammissibili delimitazioni fisse quali ringhiere o pannelli, ma saranno ammissibili solo delimitazioni con vasiere appoggiate sul suolo pubblico, fatta salva la possibilità di installare ripari dalle intemperie dopo il 30 settembre fino al 31 maggio come indicato all'art. 5.

I dehors che non prevedono delimitazioni con strutture quali ringhiere o pannelli fissi dovranno

essere delimitati con apposite tracciature da parte del competente ufficio comunale

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Città e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

3. Eventuali richieste di collocazione di dehors su piazza della Repubblica, oltre a rispondere ai requisiti richiesti per i dehors di via Mensa, dovranno preventivamente acquisire il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici, in considerazione dell'adiacenza con l'edificio della reggia.

4. La copertura dei dehors è consentita, con esclusione nei portici e nelle gallerie. Per le coperture devono essere usati materiali e colori in sintonia con l'aspetto degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Nell'area individuata nell'allegato "A" è preferibile l'uso di tela chiara naturale. Eventuali altre colorazioni saranno valutate dall'ufficio competente.

5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

6. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

7. Gli impianti elettrici per i dehors stagionali devono essere realizzati sotto traccia se il suolo pubblico non è costituito da materiale lapideo. In caso di suolo pubblico costituito da materiale lapideo saranno ammesse soluzioni per via aerea appositamente mitigate dal punto di vista estetico.

8. Le coperture dei dehors non devono avere altezza da terra inferiore a mt. 2,00.

9. In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di elementi verticali (teli, tende, nylon, pannelli) abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterale di qualunque tipo al di sotto dei mt. 2,00 dal piano di calpestio, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, punto 6.

10. La richiesta di collocazione dei dehors, al fine di illustrare compiutamente il progetto, deve essere corredata da disegni a colori in scala, sottoscritti da tecnico abilitato, con piante prospetti e sezioni ed indicazione dei colori e materiali. Per gli arredi è opportuno allegare depliant illustrativo del prodotto prescelto.

11. Per viale Buridani è consentito l'utilizzo di dehors sull'asse pedonale centrale per una larghezza non superiore alla metà del marciapiede centrale. Dovrà essere garantita la rimozione del dehor in occasione di mercati settimanali o periodici e altre manifestazioni indicate di volta in volta dall'Amministrazione comunale. Per il particolare utilizzo periodico del dehor è permesso non delimitare l'area con vasi e fioriere. E' comunque obbligatorio il posizionamento in adiacenza alla corsia veicolare di una delimitazione tramite cordoni sorretti da sostegni amovibili.

## **ARTICOLO 2 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE**

2.1 OMBRELLONI - Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per l'area di cui all'allegato "A".

2.1.2 OMBRELLONI A SBALZO LATERALE DIRITTI O INCLINATI - Sono ammessi su

tutto il territorio fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5.

2.2 **TENDE A PANTALERA O CON BRACCI ESTENSIBILI** - Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5, con la sola esclusione di Piazza Annunziata. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

Nell'area indicata nell'allegato "A" la pendenza delle pantalere deve essere omogenea per ogni edificio. La pendenza delle pantalere successiva alla prima, dovrà essere uguale a quella della prima autorizzazione rilasciata per l'edificio.

2.3 **CAPANNO** - Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano fatto salvo il parere della Soprintendenza di cui all'art. 5.

2.4 **DOPPIA FALDA** - Si presenta con due soluzioni:

2.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A"

2.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.5 **DOPPIA CAPOTTINA** - Si presenta con due soluzioni:

2.5.1 con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A"

2.5.2 con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel). Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.6 **PADIGLIONE** - Si presenta, di massima, con due soluzioni:

2.6.1 a moduli ripetuti di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A"

2.6.2 a pianta centrale varia con copertura unica timpano inclinato o diritto, struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Questa soluzione, comportando un

maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa l'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.7 CHIOSCO O GAZEBO - Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini, piazze di recente realizzazione. Sono ammessi su tutto il territorio tranne che nell'area di cui all'allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.8 STRUTTURE INNOVATIVE - Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. L'ammissibilità delle proposte è sottoposta al parere vincolante della Commissione Tecnica di cui all'art. 6 del Regolamento e al parere della Soprintendenza per le aree di cui all'Allegato "A". In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

2.9 Sono sempre ammesse soluzioni prive di copertura.

### **ARTICOLO 3 - MATERIALI: TIPOLOGIE E INDICAZIONI PER L'UTILIZZO**

Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con un inserimento ambientale adeguato al contesto occupato con la tipologia prescelta per l'esecuzione dell'opera, sono individuati i seguenti materiali:

1. Non sono ammissibili plateatici sopraelevati rispetto al suolo pubblico per i dehors nell'Area Centrale e su Viale Buridani. Tutti i tipi di materiali sono ammissibili nel resto del territorio; in caso di dislivelli le platee in conformità alle normative sulle barriere architettoniche devono essere provviste di scivolo disabile, fisso o mobile.)

2. Materiale di copertura con tessuto naturale chiaro nell'area di cui all'allegato "A"; P.V.C. opaco o tessuto impermeabile (materiale consigliato) nel resto del territorio.

3. Vasiera nell'area di cui all'allegato "A": solo legno massello (legni masselli marini, querce, ecc., no multistrati ed affini) verniciato/laccato con cassero in acciaio zincato/inox, (no pini impregnati dall'aspetto rustico o legni chiari naturali), tutti i tipi di materiali sul resto del territorio, posizionate in maniera continua (attaccate) o discontinua (intervallando uno spazio costante vuoto tra le vasiere).

4. L'uso di materiali plastici per elementi strutturali (pali, travi, telai. ecc.) è sconsigliato, comunque deve sempre essere valutato preventivamente dagli uffici competenti; non è consentito nell'area di cui all'allegato "A".

5. Le eventuali delimitazioni dei dehors devono essere fatte con vasiere; per dehors aventi larghezza inferiore a mt. 2,00 sono ammesse ringhiere o pannelli in legno o in vetro temperato intelaiato. Nell'area di cui all'allegato "A" sono ammesse solo vasiere o ringhiere come indicato all'art. 5.

6. I ripari dalle intemperie sono consentiti unicamente in vetro temperato trasparente min. mm. 6 e pannello cieco h. max. cm. 50, per un'altezza massima complessiva di cm. 160. Nelle aree pedonali non sono ammessi ripari dalle intemperie dal 1° giugno al 30 settembre.

7. Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installate nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

#### **ARTICOLO 4 - DIMENSIONI ELEMENTI DI ARREDO**

1. Vasiere: altezza massima cm. 50, larghezza minima cm. 43 nell'area di cui all'allegato "A".  
altezza massima cm. 80 nel resto del territorio, larghezza minima cm. 43.
2. Ringhiere: h. max. cm. 90.
3. Pannelli vetrati: h. max. cm. 160 dalla pavimentazione della strada, con pannello cieco di altezza massima cm. 50.

#### **ARTICOLO 5 - ZONE VINCOLATE CON REGOLAMENTO SPECIALE**

Per Via Mensa, Piazza Annunziata, Piazza Vittorio Veneto ed il primo tratto pedonale di V.le Buridani, per il particolare rilievo storico e ambientale rispetto all'asse prospettico che le collega alla Reggia, valgono anche le seguenti norme che ne vincolano la tipologia degli arredi e vanno ad inserire in maniera armonica gli elementi utilizzati per la composizione dei dehors annessi agli esercizi pubblici. I progetti dei dehors dovranno ottenere preventivamente il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici. Per le zone vincolate di cui al presente articolo non si applica il silenzio-assenso.

1. Uniche tipologie di copertura consentite, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento e fatto salvo il parere vincolante della Soprintendenza, sono l'ombrellone in legno a pianta centrale, l'ombrellone a sbalzo laterale diritto o inclinato, la pantalera. Il montante dell'ombrellone a sbalzo laterale deve essere posizionato verso l'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio.
2. I dehors e le loro strutture devono essere adiacenti alle facciate degli edifici, con una larghezza massima di mt. 3,00 dal filo facciata. Anche per le piazze dell'Area Centrale la larghezza massima del dehors deve essere di mt. 3,00 dal filo di facciata o dal filo esterno dei portici.
3. Le pantalere devono avere l'assenso del condominio sulla cui parete vengono installate. In generale le strutture e le relative coperture di tutti i dehors non devono oltrepassare la quota dell'estradosso del solaio di pavimento dell'unità immobiliare al di sopra del pubblico esercizio. Eventuali quote superiori a quella suddetta sono ammissibili previo assenso del proprietario dell'unità immobiliare soprastante al pubblico esercizio. Le pantalere alla scadenza dell'autorizzazione e per la durata massima di mesi 8 dalla scadenza dell'autorizzazione possono essere mantenute sulla facciata dell'edificio, purchè non utilizzate.
4. I dehors possono solo essere contornati da vasiere in legno massello (legni masselli marini, querce, ecc., no multistrati ed affini) verniciato scuro/laccato con cassero in acciaio zincato/inox, (no pini impregnati dall'aspetto rustico e legni chiari naturali), posizionate in maniera continua o discontinua, h. max. cm. 50, altezza massima comprensiva di vegetazione cm. 100.

Nel periodo antecedente il 1° giugno e dopo il 30 settembre sono ammissibili come riparo dalle intemperie vetri temprati trasparenti spessore minimo mm. 6 per un'altezza massima da terra di cm 160.

5. Le personalizzazioni (loghi, stemmi, ecc. ) sono ammesse se di limitata estensione e se inerenti la denominazione dell'esercizio. È ammissibile l'applicazione dello stemma della Città in proporzioni e colori da concordare con l'ufficio competente. È vietata la pubblicizzazione di marchi e prodotti commercializzati.

6. Tutti gli arredi utilizzati dovranno dare garanzia di eccellenza per essenze utilizzate, forme e qualità costruttiva, la sola appartenenza alle categorie sopra elencate non comporta l'automatica conformità e accettazione dei manufatti. Sedie tavolini dovranno essere in materiale metallico o in legno pregiato.

In appendice al presente allegato, al fine di uniformare gli elementi di arredo urbano nel centro storico, vengono riportate le schede di elementi di arredo (cavalletti indicatori di esercizi commerciali e cavalletti portamenù) che devono essere utilizzati nelle istanze, fatto salvo il parere della Soprintendenza.